ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/22/CE RELATIVA AGLI STRUMENTI DI MISURA, E DELLA DIRETTIVA 2014/32/UE DEL 26 FEBBRAIO 2014, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2015/13 DEL 31 OTTOBRE 2014, CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI STRUMENTI DI MISURA (RIFUSIONE), CHE NE DISPONE L'ABROGAZIONE

Art. 18

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori:

a) gli elenchi delle attestazioni di conformita' rilasciati, nonche' le revoche o i rifiuti delle attestazioni stesse; gli attestati di esame CE del tipo o del progetto, compresi gli allegati rilasciati dagli organismi notificati ed i supplementi, le modifiche ed i ritiri relativi agli attestati gia' rilasciati;

b) le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate dagli organismi notificati ed informazioni sui sistemi di qualita' rifiutati o ritirati. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione degli organismi da esso notificati tutte le informazioni necessarie relative agli attestati e alle approvazioni dei sistemi di qualita'.

Versione in vigore dal 18 marzo 2007, non più in vigore dal 26 maggio 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione
Estremi	Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-22-2007/art-18-obbligo-di-informazione-a-carico-degli-organismi-notificati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione · Art. 18

a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione · Art. 18